

REGIONE BASILICATA



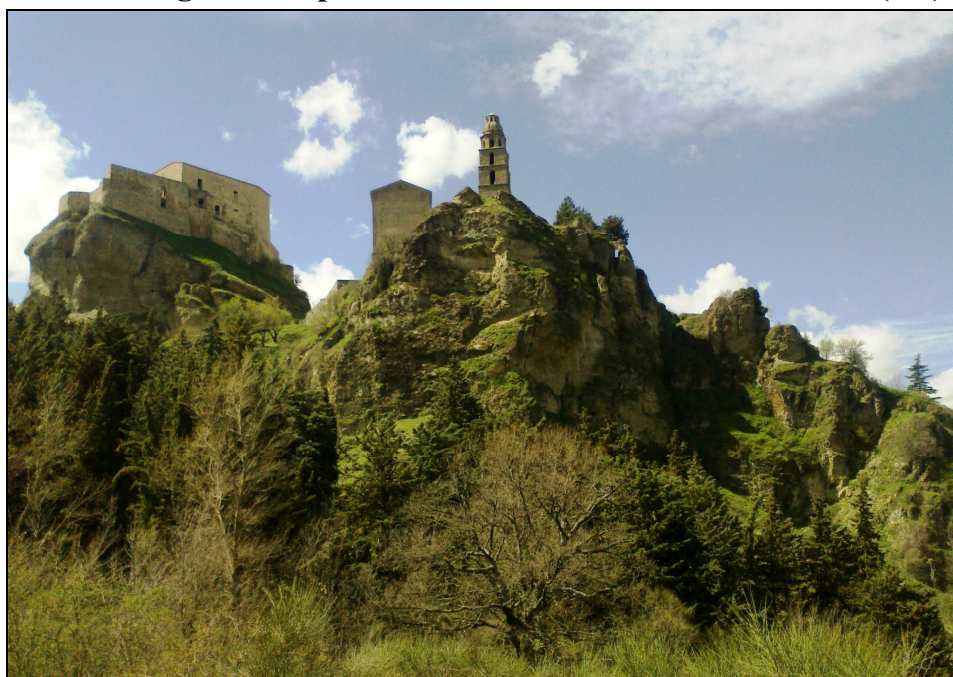
COMUNE DI LAURENZANA

Provincia di Potenza

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

DEI BENI AGRO-SILVO PASTORALI

**Regolamento applicativo del Piano di Assestamento Forestale e
dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di Laurenzana (PZ)**



PERIODO DI VALIDITA'

(2015 – 2024)

IL TECNICO

Dott. For. Rocco FERRARI

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO

Il presente Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Laurenzana, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per la parte amministrativa il “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 956/00, e va ad integrare il medesimo per la parte tecnica.

Tale Regolamento prevede:

1. le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del libro economico, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le migliorie boschive;
2. le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di PP.AA. “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 956/00;
3. l'elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. n.57/2000;
4. le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme al D.lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490 sez. II;
5. le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basata sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del “regolamento per il pascolo sul demanio pubblico” ai sensi del D.C.R. n. 1085/99;
6. la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
7. le prescrizioni per le aree sottoposte a vincolo ai sensi del R.D.L. 3267/23;
8. le disposizioni di carattere speciale.

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

Il Presente Piano di Assestamento va attuato entro un anno dalla sua approvazione. In caso di inadempienza da parte dell'Ente proprietario, l'Ente Delegato territorialmente competente ("Area Programma "Basento-Bradano-Camastra") ha potere sostitutivo.

Le previsioni e gli indirizzi di piano sono vincolanti per l'Ente attuatore fino alla futura revisione ovvero nei termini di cui al comma 12 art. 12 legge regionale n. 42/98.

Il taglio dei boschi dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dal presente regolamento e con le prescrizioni speciali dettate per ogni singola particella, di cui all'allegato registro particellare, che si intendono integralmente riportate e trascritte. La ripresa calcolata è riferita sia alla massa matura (soggetti di diametro $>$ a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra), sia alla massa intercalare (soggetti di diametro $<$ a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra). Eventuali tagli a carattere straordinario non previsti dal PAF da effettuarsi a scopo fitosanitario, manutentivo, migliorativo, per la messa in sicurezza o a seguito di eventi calamitosi, dovranno essere eseguiti in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'utilizzazione dei piccoli nuclei boscati vegetanti esclusi dal particellare sarà effettuata secondo quanto previsto dal vigente regolamento per i tagli boschivi in assenza di Piano di Assestamento.

Nelle aree ricadenti entro il perimetro dell'Area SIC (Sito di Interesse Comunitario) "Abetina di Laurenzana" - Cod. IT9210005 - le utilizzazioni del bosco dovranno altresì conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dagli organi competenti all'atto dell'approvazione del presente P.A.F.

Art. 2 - Disposizioni di carattere speciale

Per ogni utilizzazione programmata dal presente piano si dovrà procedere ad una verifica delle condizioni del bosco, affinché il taglio sia conforme agli indirizzi di pianificazione dettati.

Il Comune di Laurenzana dovrà far pervenire all'Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, una comunicazione di taglio in cui si fa riferimento al Piano di Assestamento, con la data di approvazione del Piano (del D.P.G.R.), riportando l'anno del Piano dei tagli al quale si dà attuazione, la località d'intervento, le particelle con relativa superficie, nonché allegato il piedilista di martellata e gli elaborati di stima per la richiesta della verifica di conformità.

Per la martellata, il Comune di Laurenzana deve avvalersi di tecnici abilitati all'esercizio della libera professione forestale iscritti alla sez. A dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (D.P.R. n. 328/2001).

Congiuntamente al piedilista di martellata e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d'oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.

Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa una tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista, sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.

Nel caso in cui l'attuazione del Piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare l'impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc.), si dovrà proporre una variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della difformità.

Il Comune di Laurenzana è tenuto ad incaricare un tecnico ad eseguire dei rilievi per gli eventuali danni e all'assegnazione delle piante sotto cavallo, che si potrebbero verificare durante gli interventi di taglio e di miglioramento del bosco.

Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di Laurenzana dovrà far effettuare un collaudo sul lotto eseguito da parte di un Tecnico Forestale incaricato diverso da colui che ha redatto la progettazione esecutiva.

Art. 3 - Norme per l'esecuzione dei tagli

Il taglio dei boschi sarà effettuato in conformità alle previsioni del presente Piano, previa comunicazione di taglio come descritto al precedente punto. Nel caso in cui il taglio dovesse risultare difforme da quanto previsto dal P.A.F. si dovranno espressamente indicare le motivazioni al fine di consentire all'apposita Commissione Tecnico-Amministrativa l'espressione del relativo parere.

Non sarà possibile consentire l'utilizzazione di più annualità nello stesso anno solare dato che occorre rispettare i criteri di prudenzialità e di corretta gestione sostenibile salvo casi eccezionali comunque da giustificare ai sensi della determina dirigenziale n. 993 del 13/07/2012 (Attuazione Piano dei Tagli in relazione ai Piani di Assestamento Forestale: determinazioni) dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante soggette a martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Nelle aree a fruizione turistica, pur non essendo espressamente previsti interventi di utilizzazione, potranno essere eseguiti all'occorrenza operazioni selvicolturali straordinarie finalizzate all'asportazione di soggetti secchi, spezzati o in deperimento al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Per limitare al massimo alterazioni durante l'esecuzione delle utilizzazioni è importante che non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dagli interventi previsti, ad esempio al fine della conservazione della biodiversità e dell'equilibrio degli ecosistemi preservare al taglio circa 4 alberi cavi per ettaro se presenti, oppure conservare un'adequata presenza di piante morte, annose o deperienti utili alla nidificazione e all'alimentazione dell'avifauna.

Nelle aree turistiche incluse in particelle forestali interessate da tagli boschivi saranno predisposti appositi cartelli descrittivi a cura del Comune nel quale dettagliare alla collettività fruitrice di detti beni lo scopo del taglio e le finalità selvicolturali per la conservazione del bosco.

Le aree in rinnovazione ricadenti in zone turistiche dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, delimitate con apprestamenti protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni al novellarne.

Ciascun progetto di martellata redatto da un tecnico forestale opportunamente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestale dovrà contenere informazioni di base relative ai confini fisiocratici del lotto, il clima, i caratteri vegetazionali riscontrati a seguito di sopralluogo, la fauna ed eventuali fenomeni da dissesto (PAI); metodo di cubatura utilizzato in conformità al Piano di Assestamento Forestale e nello specifico sia la stima commerciale che quella assestamentale; eventuali misure precauzionali a favore delle specie protette al fine della loro tutela e conservazione quest'ultime esclusivamente per lotti all'interno del perimetro del Sic.

I confini di ciascun lotto dovranno essere rappresentati da doppia anellatura di confine in tinta rossa a mt. 1,30 tale da essere visibile l'una dall'altra, viceversa se questa non è visibile rimarcare rendendo visibile i segni.

Sarà fatto obbligo rilasciare a dote del bosco le piante non contrassegnate e martellate, per cui le piante non assegnate al taglio.

La redazione di ciascun progetto esecutivo di martellata seguirà l'approvazione in Giunta Comunale e la relativa trasmissione delle copie di progetto all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio per la definitiva autorizzazione al taglio.

Per i lotti all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese occorrerà richiedere il nullaosta per cui trasmettere in aggiunta a quanto descritto in precedenza ulteriori due copie.

I lotti comunali potranno essere acquistati previo bando pubblico con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del RD. n. 827/1924 dalle imprese boschive iscritte presso la Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. 3427/99 modificata con D.G.R. 113 del 24/01/2013.

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare secondo le tempistiche del bando pubblico che all'occorrenza sarà stilato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto a favore del Comune.

La consegna del lotto avverrà in sito ad opera dei tecnici incaricati della direzione del cantiere forestale i quali redigendo regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicheranno al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante martellate destinate al taglio e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc..

In tale occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dal bando pubblico, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del bando pubblico decorreranno a tutti gli effetti dal decimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma degli articoli che regolano tale circostanza nel bando pubblico.

Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 e l'immediata sospensione dei lavori.

L'acquirente è responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva verifica di collaudo - di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio C/le durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando tramite l'Ente proprietario, all'Ente delegato (Area Programma competente per territorio) ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui avranno inizio i lavori avvisando anzitempo i direttori dei lavori.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia.

Le piante non martellate danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente

delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante non martellate e numerate nonché quelle marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno¹, il deliberatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina - oltre ai sorbi - non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente.

Per ulteriori danni alle piante che ne precludono il loro danneggiamento sia al fusto che al ceppo saranno comminate sanzioni in ottemperanza agli artt. da 41 a 45 del R.D. n. 1126/26 computati dai tecnici incaricati nella direzione dei lavori.

La ramaglia e i residui ottenuti nella lavorazione non dovrà essere raccolta in grossi cumuli ma distribuita sulla superficie occupante la tagliata in porzioni di massimo 2-3 cm tali da non creare cumuli e poter garantire con il tempo apporto di sostanza organica al suolo a distanza dalle piante in piedi; altresì potrà essere cippata/trinciata.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D. L.vo 30/12/1923, n° 3267, approvato con R.D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare ceppaie e piante rilasciate a dote del bosco.

L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo dell'aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima

¹ Ogni pianta da seme in piedi danneggiata (piante non numerate rilasciate a dote del bosco) o che venga utilizzata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento.

redatto dai tecnici incaricati dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l'adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall'Ente.

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro la data di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato in materia, salvo eventuali proroghe concesse (in ogni caso nessun onere sarà a carico del comune in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo), stabiliti dalla normativa forestale vigente.

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

La proroga per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta dal deliberatario un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente delegato per il territorio tramite l'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo pari all'incremento corrente annuo, bensì una penale per non aver completato le utilizzazioni entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario). Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di recedere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente, sia dalle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri. L'aggiudicatario non potrà realizzare, durante l'esecuzione dei lavori, all'interno del lotto concesso al taglio, piste di servizio, piazzali per deposito legna e quant'altro, lo stesso deve utilizzare esclusivamente le piste già esistenti, in caso contrario deve informare i tecnici incaricati dal comune e l'Ente i quali chiederanno le dovute autorizzazioni agli Enti preposti e di seguito autorizzeranno la ditta esecutrice. La Ditta si assumerà tutte le responsabilità se dovesse operare senza autorizzazione.

La carbonizzazione nel bosco non è permessa. È proibita quindi l'accensione del fuoco per bruciatura ramaglia e residui vegetali del sottobosco ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 152/2006.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, nonché di due testimoni, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno trasmessi alla Stazione

Appaltante e successivamente sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, all'Ente venditore, domanda di collaudo della tagliata.

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ente venditore avvisare l'aggiudicatario della data in cui si procederà al collaudo della tagliata.

Il collaudo sarà eseguito dal personale tecnico incaricato dall'Ente venditore, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente cagionate, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante non assegnate al taglio e quindi non autorizzate (sottocavalli inevitabili, sottocavalli evitabili, danneggiamento al fusto di piante in piedi e ceppaie di piante utilizzate) dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dal collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante per una percentuale pari all'1,5 % del valore di macchiatico di aggiudicazione.

L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato s' intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o

quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente.

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente regolamento, in aggiunta alle penalità stabilite, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

1. Di € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
2. Di € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
3. Di € 2,58 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
4. Di € 100,00 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;
5. Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:
 - Di € 2,58 se il danno era inevitabile;
 - Di € 5,16 se il danno poteva essere evitato;
 - Di € 300,00 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
 - Di € 300,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
 - Di € 51,65 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
 - Di € 2,50 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

L'importo relativo ai danni economici ed alle penalità di cui al presente regolamento devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo di miglorie boschive previste ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2013, n. 13 che modifica ed integra la Legge Regionale 10/11/1998, n. 42 ai sensi dell'art. 15 comma 6 secondo cui nel caso di utilizzazioni forestali eseguite in attuazione dei Piani di Assestamento deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma rinveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive. La somma accantonata deve, a sua volta, essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata che l'Ente pubblico proprietario può utilizzare secondo il disposto comma 8.

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n° 2240 e del regolamento 23/05/1924 n° 827.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

La Ditta è tenuta a dimostrare il possesso dei certificati I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. attestanti che è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi all'atto della comunicazione di fine lavori pena la possibilità di espletamento del successivo collaudo.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario delle autodichiarazione attestanti il possesso dei certificati I.N.P.S. ed I.N.A.I.L ai sensi della Legge 183/2011 attestanti che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi oltre che del certificato di collaudo.

Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio - restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

L'approvazione del presente capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

Art. 4 - Smaltimento dei residui delle lavorazioni forestali

Successivamente all'esecuzione dei tagli è fatto divieto di procedere alla combustione sul campo dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione agricola in quanto configurabile come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 bis del D. Lgs 152/2006.

Pertanto, si prescrive l'utilizzo dei residui vegetali dell'attività selvicolturale mediante trinciatura e/o sminuzzamento degli stessi e loro distribuzione omogenea sulla superficie della tagliata a stretto contatto con il suolo, evitando la formazione di cumuli, anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del suolo.

Art. 5 - Libro economico / Registro di gestione

Il Comune di Laurenzana, una volta vidimato il Libro economico/Registro di gestione, è tenuto alla conservazione ed all'aggiornamento, riportando tutte le informazioni che sono richieste, secondo lo schema allegato al presente Piano.

Nel libro economico andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza. Tale Libro potrà essere oggetto di controllo da parte della Commissione Tecnico Amministrativa.

Art. 6 - Modalità ed adempimenti tecnico-amministrativi per il taglio

La martellata del bosco, ai sensi dell'art. 17 del DGR 956/00 e successive modifiche, ai fini della stima dello stesso sarà effettuata da un tecnico, regolarmente abilitato ed iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, munito di martello forestale rilasciato dal proprio ordine professionale di appartenenza, questi provvederà alla predisposizione di tutti gli atti tecnici essenziali per consentire al Comune di Laurenzana di procedere alla vendita del lotto boschivo.

La vendita del lotto boschivo ed il successivo collaudo saranno effettuati secondo le norme vigenti in materia. La certificazione di collaudo sarà trasmessa all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Oltre ai controlli previsti dalle leggi in materia, che saranno eseguiti dagli organi competenti, il Comune di

Laurenzana avrà facoltà di compiere propri controlli durante l'utilizzazione, al fine di verificare il rispetto delle norme di capitolato e contrattuali; tali verifiche potranno essere effettuate con personale proprio e/o con l'ausilio di un tecnico a ciò incaricato munito di regolare abilitazione in materia forestale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti di legge in materia.

Art. 7 - Utilizzo dei fondi da accantonare

Il Comune di Laurenzana, in qualità di gestore del piano di assestamento, è tenuto ad accantonare, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2013, n. 13 che modifica ed integra la Legge Regionale 10/11/1998, n. 42 ai sensi dell'art. 15 comma 6 secondo cui nel caso di utilizzazioni forestali eseguite in attuazione dei Piani di Assestamento deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma rinveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive. La somma accantonata deve, a sua volta, essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata che l'Ente pubblico proprietario può utilizzare secondo il disposto comma 8.

Tale accantonamento può essere utilizzato, ai sensi del comma 8 dell'art. 15 della sopracitata Legge, sia per il finanziamento dei Piani di Assestamento e loro revisioni, oppure in subordine per l'esecuzione di lavori culturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento di incendi.

A tal fine, il Comune di Laurenzana, dovrà redigere apposita deliberazione di giunta secondo cui si intendono impiegare i fondi accantonati per interventi attinenti il patrimonio agro-silvo-pastorale previsti nel P.A.F.

L'esecuzione dei lavori e degli interventi programmati sarà preferibilmente affidata, a norma dell'art. 17 della Legge n. 97/94, a coltivatori diretti o aziende agricole o a cooperative di produzione agricola e lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esplichino la loro attività in un comune montano. In caso di inerzia o assenza dei predetti soggetti i lavori o gli interventi programmati potranno eseguirsi in economia diretta o affidati all'Area Programma Basento Bradano Camastra.

Il Comune accantonerà sui proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive una somma non inferiore al 5 % da destinare al finanziamento della prossima revisione del P.A.F. ed alla remunerazione dell'attività di assistenza e consulenza tecnica nell'ambito della gestione dei propri beni silvo-pastorali.

Art. 8 - Usi civici

L'esercizio di eventuali diritti d'uso collettivi esistenti sui beni oggetto di assestamento potrà essere esercitato previa istanza al Comune di Laurenzana e nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti e della normativa regionale e nazionale.

Il diritto d'uso potrà esercitarsi, a norma dell'art. 12 della legge 1766/27 e s.m.i., della L.R. n. 57/2000 e dalla L.R. 25/2002, in conformità con quanto previsto dal Piano di Assestamento vigente e dal relativo regolamento di attuazione.

Il diritto d'uso non potrà mai eccedere quanto previsto dall'art. 1021 del C.C., ovvero esso potrà esercitarsi limitatamente ai bisogni personali o della propria famiglia valutati secondo la condizione sociale dell'eventuale titolare del diritto.

Art. 9 – Vincoli

Le attività previste dal presente piano rientrano tra quelle previste dall'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano salvi ulteriori vincoli o limitazioni dettati da norme statali o regionali in materia di foreste, tutela del territorio, ambiente e paesaggio.

TITOLO II ° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Altre disposizioni finalizzate alla gestione ed alla salvaguardia della qualità del comprensorio silvo-pastorale del comune di Laurenzana, riguardano i seguenti aspetti:

CAPO I - VIGILANZA

CAPO II - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CAPO III - IL PASCOLO

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

CAPO V - TUTELA DALLE FITOPATIE

CAPO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

CAPO VII - RACCOLTA DI FUNGHI

CAPO VIII - RACCOLTA DEI TARTUFI

CAPO IX - ATTIVITÀ APISTICA

CAPO X - SANZIONI

CAPO XI - SANZIONI SPECIALI

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I° - VIGILANZA

Art. 10 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata oltre che agli Agenti di Polizia Municipale anche al Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione dell'Azienda SS.LL., aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 11 - Poteri del Sindaco

Il Sindaco può emettere ordinanze sulle materie riguardanti il presente regolamento. Ordinanze sindacali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento possono essere emanate solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore.

CAPO II° - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 12 – Accesso

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà comunale recintati o individuati da apposita cartellonistica di divieto se non previa acquisizione di apposita autorizzazione comunale.

Gli aventi diritto al passaggio, nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Art. 13 – Occupazione

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, dei fondi e delle aree agro-silvo-pastorali od incolte e comunque non urbane, nonché di manufatti rurali ed agresti di proprietà comunale. L'occupazione di siti o manufatti di proprietà comunale è disciplinata dalle leggi speciali in materia.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa arrecare danno o pregiudizio alle colture in atto o alla gestione pacifica dei fondi o dei manufatti rurali o agresti. Il Sindaco nel caso di turbative od occupazioni abusive dei beni comunali, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui saranno incorsi.

Art. 14 - Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 15 - Utilizzo dei boschi comunali.

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del presente Piano di Assestamento Forestale e, per quanto non previsto dalla L.R. 10.11.1998 n. 42, delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella provincia di Potenza, nonché del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento N. 1126 del 16.5.1926.

Art. 16 - Raccolta di ramaglia, cimali, legna secca e morta

Il presente articolo disciplina la raccolta di ramaglia, cimali e legna morta nei fondi di proprietà comunale e si integra con la disciplina nazionale e regionale vigente in materia forestale.

La ramaglia ed i cimali sono costituiti da legna, anche fresca, senza alcun ancoraggio con la ceppaia avente diametro pari o inferiore a cm 10 e giacente al suolo per cause naturali ovvero derivante da operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta. La legna morta è costituita da alberi in piedi non più vitali per cause di varia natura o da legna secca o marcescente giacente al suolo avente diametro anche superiore a 10 cm.

Gli interessati alla raccolta di ramaglia cimali o legna morta presenti nei terreni di proprietà comunale dovranno presentare apposita domanda al Comune entro i termini e nei modi stabiliti dal Comune mediante avviso pubblico. In caso di più istanze interessanti la stessa zona il Comune formula una graduatoria dei richiedenti e autorizza gli aventi diritto. L'autorizzazione è comprensiva della facoltà di accedere al lotto con veicoli anche a motore secondo i percorsi esistenti.

Nella formulazione della graduatoria ai sensi del presente articolo, sarà data precedenza ai residenti e a coloro che, avendo richiesto l'assegnazione di una partita in precedenza, non l'hanno ottenuta per eccesso di domande rispetto alla disponibilità.

La concessione a titolo gratuito della legna secca giacente a terra riguarda piante aventi un diametro massimo di 16 cm e le piante secche in piedi che abbiano un diametro all'altezza di 1,30 m non superiore a 16 cm.

Nel caso di residui legnosi derivanti da utilizzazione boschiva in corso occorrerà l'assenso della ditta aggiudicataria del lotto la quale, tuttavia, non sarà sollevata dagli obblighi contrattuali in merito alle operazioni di pulizia delle tagliate.

Le operazioni di accumulo della cimaglia e della ramaglia e della legna morta dovranno avvenire evitando di ostruire sentieri, strade, mulattiere e piste di esbosco onde consentire a tutti i beneficiari di poter accedere e poi di poter asportare per tali vie, le partite loro assegnate. Le partite che non saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere riassegnate ad altro richiedente in graduatoria.

Art. 17 – Danni

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà e tabelle di ogni tipo.

Art. 18 - Accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi nei fondi comunali salvo che in caso di assoluta necessità e per comprovate esigenze e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale ed indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni, e per evitare ogni pericolo d'incendio.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi nelle aree boscate comunali e a distanza inferiore di cento metri dalle medesime, salvo le eccezioni previste contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Potenza ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti ai boschi comunali anche laddove la coltura agraria risulti abbandonata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 13 del 2005 ed alle norme speciali vigenti in materia.

Art. 19 - Casi particolari

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO III° - IL PASCOLO

Il pascolo demaniale nel Comune di Laurenzana occupa una superficie pascoliva rappresentativa di ha 307.57.00 e una superficie boschiva adibita allo stesso uso di ha 148.91.85; esso svolge importanti funzioni economiche, ambientali e paesaggistiche.

Della superficie pascoliva ha 42.15.41 sono rappresentati dal pascolo nudo mentre ha 265.52.58 sono rappresentati dal pascolo arborato.

Per quanto concerne la superficie boscata ha 48.64.63 appartengono ai boschi protettivi per cui nel decennio di validità del Piano non saranno consentite attività selvicolturali, mentre ha 100.27.22 appartengono ai boschi produttivi già utilizzati in passato dal punto di vista selvicolturale.

Ritenendo opportuno zonizzare i comparti pascolivi per una migliore organizzazione delle fide, le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella Tabella A allegata al presente

Regolamento, sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento approvato dal Consiglio regionale di Basilicata pubblicato sul Bur n. 29 del 16/5/99 e dalla vigente D.G.R. n° 951 del 18 Luglio 2012 “Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i siti Natura 2000 di Basilicata per la quale nell’allegato 1 alla pagina 6 sono indicati i parametri relativi al corretto calcolo degli UBA/ha/anno e nello specifico “Turnare il pascolo prevedendo negli habitat boschivi un carico massimo compreso fra 0,2 e 0,25 UBA/ha/anno in relazione allo stato di conservazione dell’habitat (habitat 9180, 91M0, 9210)”. Quest’ultimo appunto riguarda esclusivamente i popolamenti boschivi che dovranno essere gravati dalla fida pascolo per i quali vi sarà evidentemente un’unità UBA/ha/anno inferiore a quanto previsto dal presente all’art. 22.

L’attività del pascolo, oltre a svolgere la funzione di alimentazione degli animali (bovini, equini, ovi-caprini) svolge altri importanti ruoli extra produttivi come la difesa del suolo, la funzione paesaggistica e ricreativa.

I pascoli, altresì, rappresentano habitat indispensabili per la fauna selvatica.

A tal riguardo si reputa indispensabile gestire in maniera corretta tale attività per evitare fenomeni degradativi, dovuti principalmente al carico eccessivo, che provoca il loro graduale degrado con possibilità di innesco di fenomeni erosivi di varia entità.

La conservazione ed il miglioramento dei pascoli assumono pertanto importanza rilevante per il mantenimento degli equilibri idrogeologici dei bacini montani.

In relazione delle esigenze assestamentali del comprensorio, si riporta di seguito una regolamentazione del pascolo da applicare nel comprensorio silvo-pastorale del Comune, naturalmente pur sempre nel rispetto del “regolamento per il pascolo sul demanio pubblico”, ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 1085 del 23/3/1999 e in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 951 del 18/07/2012 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1925/2007 - Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 - Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Conclusione II Fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9.

Art. 20 – Autorizzazione

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sui demani comunali devono essere inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando esattamente la località richiesta ed il n. di particella assestamentale che la individua, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché l'ubicazione dell'azienda richiedente ed allegando copia degli estremi di iscrizione all'anagrafe bestiame ai sensi delle vigenti norme e dichiarazione di presa visione del presente regolamento e di accettazione integrale del suo contenuto.

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare (carta della fida pascolo), emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo sotto forma di un tesserino nel quale sono riportati: i dati del richiedente, le aree assegnate individuate dal n. di particella assestamentale e dal toponimo della località, il numero e la specie di capi al pascolo. Detto tesserino dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Le domande per l'autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate come da Modello A allegato, al Comune indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode. La domanda va presentata 30 giorni prima dell'inizio del periodo di fida pascolo. L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare in ottemperanza al vigente Piano di Gestione, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Laurenzana;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.

Il Comune trasmetterà, entro il 30 gennaio di ogni anno, al Dipartimento Politiche agricole e forestali - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio copia di tutte le autorizzazioni concesse.

Art. 21 - Unità di carico

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- Vacca (oltre 3 anni di età) = 1 UBA
- Manza e Manzetta = 0.50 UBA
- Toro = 1.00 UBA
- Pecora, Capra o Ariete = 0.15 UBA
- Cavallo = 1.00 UBA
- Suini = 0.30 UBA

Art. 22 - Carichi massimi possibili

Annualmente sono ammessi i seguenti carichi per ogni UBA:

- pascoli nudi: 2 ettari;
- pascoli cespugliati: 2,5 ettari;
- pascoli molto cespugliati e boschi radi: 3 ettari □ boschi : 3,5 ettari.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Ai sensi della D.G.R. n° 951 del 18 Luglio 2012 non trovandoci in area Sic per le particelle forestali n° 9-8-6-5-37a-36-3-27a-26d-26a-25-24-22-21-20-19-18-17-14-13-12-11-10-4 queste ultime tutte a pascolo e le particelle forestali 2b-31-1-2a-32-42 non si applicheranno nuovi parametri di calcolo in relazione all'allegato 1 - pagina 6 - della Delibera dato che difatti le aree da fidare non si trovano nel perimetro del Sic per il quale vigerebbe il seguente parametro esclusivamente per soprassuoli boscati:

- Bosco = 0,225UBA/Ha/anno (codice habitat 9210-9180-91M0).

Art. 23 - Erosione e danneggiamenti

Nel caso in cui si dovessero constatare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti dei terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Art. 24 – Divieti

All'atto dell'approvazione del presente P.A.F. nei boschi governati a fustaia disetanea, a partire dalla data della loro prima utilizzazione, è vietato il pascolo.

Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto a governo coetaneo, mentre è vietato in tutti gli altri casi.

E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellato, in quelli deperienti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.

E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento.

E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.

E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole alla pubblica incolumità.

Art. 25 - Aree destinate al pascolo, modalità di pascolamento ed obblighi

Le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dall'elencazione della Tabella A unita al presente regolamento e dalla tavola 08 Fida Pascolo quale allegato del Piano di Assestamento Forestale.

E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di € 20,66/capo.

Le modalità di pascolamento sono le seguenti:

1. L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell'Ente proprietario mediante rilascio di apposito tesserino.
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
7. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere in alcun modo sbarrate, con sistemi fissi, le strade ed i viottoli di campagna.
8. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive oppure contagiose per il bestiame.

Art. 26 - Canone di fida pascolo

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente ai sensi dell'art.11 del Regolamento Regionale e del vigente Piano di Gestione approvato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

I canoni unitari per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Laurenzana, dovranno intendersi raddoppiati.

Il canone di fida pascolo è fissato annualmente e comunque con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento per le violazioni in materia di pascolo si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 12 del "regolamento per il Pascolo sul Demanio Pubblico" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata 23 marzo 1999, n. 1085 e successivi aggiornamenti.

Riferimento	Sanzione minima e massima
articolo	applicabile Importo in €.
Art. 7.1	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.2	103,29 - 309,88
Art. 7.3	103,29 - 309,88/capo
Art. 7.5	25,82 - 51,65/capo
Art. 7.6	129,12 - 774,69
Art. 8.3	5,17 - 51.65/capo
Art. 8.4	5,17 - 51.65/capo
Art. 8.5	5,17 - 51.65/capo

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, la somma sarà versata alla tesoreria comunale.

Alla terza violazione verbalizzata nel corso di uno stesso anno alla medesima persona fidataria si procederà all'immediata revoca della fida pascolo per l'anno in corso e per i tre anni successivi.

Inoltre, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Le somme andranno versate nelle casse dell'ente proprietario del Demanio su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

Art. 28 - Denuncia di malattie

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, ovina e caprina, morova, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'A.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e s.m.i.

Art. 29 - Isolamento di animali infetti

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

Detti animali vanno immediatamente allontanati dai pascoli di proprietà comunale procedendo all'immediata sospensione dell'attività pascolativa sui terreni comunali affidati. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno comunque uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 30 - Animali morti

Nel caso di morte di animali in aree comunali concesse al pascolo per malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, ogni intervento deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

Art. 31 - Responsabilità dell'allevatore

L'allevatore affittatario si impegna ad una corretta e razionale applicazione di tutte le pratiche necessarie per assicurare al bestiame condotto al pascolo le migliori condizioni sanitarie.

TABELLA A

Aree del demanio aperte al pascolo:

PART. FOR.	ETTARI	ARE	DESCRIZIONE/ QUALITA'	ANNOTAZIONI
9	2	38	Pascolo nudo	Località : Toppa le Falche - Esposizione : Sud - Pendenza : 5 % - Quota : 1250 m s.l.m. - Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
8	3	89	Pascolo nudo	Località : Monte la Ricciola - Esposizione : Sud - Pendenza : 5 % - Quota : 1250 m s.l.m. - Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo. Assenza di vincoli ambientali
6	74	81	Pascolo arborato	Località : Acqua dell'Orefice - Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % Quota : 1200 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo arborato Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
5	57	11	Pascolo arborato	Località : Acqua dell'Orefice - Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % Quota : 1200 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo arborato Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
37a	7	08	Pascolo arborato	Località : Can. Le Rareche Esposizione : Pendenza : 10 % - Quota : 1250 m s.l.m. - Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con presenza di conifere oro mediterranee. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
36	2	08	Pascolo arborato	Località : Manca Racchia Esposizione : Pendenza : 5 % - Quota : 1150 m s.l.m. - Pietrosità : scarsa Uso del suolo : pascolo arborato con latifoglie miste. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
3	3	01	Pascolo nudo	Località : Tempa la Madonna - Esposizione : Sud Est - Pendenza : 10 % Quota : 890 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo Assenza di vincoli ambientali
27a	5	20	Pascolo arborato	Località : Favosella - Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % - Quota : 1150 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo con presenza di conifere oro mediterranee. Assenza di vincoli ambientali
26d	5	31	Pascolo arborato	Località : Can. Le Rareche Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % - Quota : 1150 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con presenza di conifere oro mediterranee. Assenza di vincoli ambientali

PART. FOR.	ETTARI	ARE	DESCRIZIONE/ QUALITA'	ANNOTAZIONI
26a	6	92	Pascolo arborato	Località : Can. Le Rareche Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % - Quota : 1150 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con presenza di conifere oro mediterranee. Assenza di vincoli ambientali
25	2	60	Pascolo arborato	Località : Can. Le Rareche Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % - Quota : 1150 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con presenza di conifere oro mediterranee. Assenza di vincoli ambientali
24	8	08	Pascolo arborato	Località : Manca Racchia Esposizione : Sud Ovest - Pendenza : 10 % - Quota : 1250 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo arborato. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
22	13	35	Pascolo arborato	Località : Ragamante - Esposizione : Nord Ovest - Pendenza : 25 % - Quota : 1000 m s.l.m. Pietrosità : media - Uso del suolo : pascolo Assenza di vincoli ambientali
21	9	52	Pascolo arborato	Località : Ragamante - Esposizione : Nord Ovest - Pendenza : 25 % - Quota : 1000 m s.l.m. Pietrosità : media - Uso del suolo : pascolo arborato. Assenza di vincoli ambientali
20	2	27	Pascolo arborato	Località : Ragamante - Esposizione : Nord Ovest - Pendenza : 25 % - Quota : 1000 m s.l.m. Pietrosità : media - Uso del suolo : pascolo arborato. Assenza di vincoli ambientali
19	7	58	Pascolo arborato	Località : Tempa dei felice - Esposizione : Sud Est - Pendenza : 15 % Quota : 1300 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con perastro e Cerro. Assenza di vincoli ambientali
18	7	60	Pascolo arborato	Località : Tempa dei felice - Esposizione : Sud Est - Pendenza : 15 % Quota : 1300 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato con perastro e Cerro. Assenza di vincoli ambientali
17	5	40	Pascolo nudo	Località : Acqua dell'Orefice - Esposizione : Nord Est - Pendenza : 15 % Quota : 1200 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo arborato - Assenza di vincoli ambientali
14	3	91	Pascolo arborato	Località : Zupparello - Esposizione : Est Pendenza : 10 % - Quota : 1050 m s.l.m. - Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato. - Assenza di vincoli ambientali
13	17	17	Pascolo nudo	Località : Fosso La Tuglia - Esposizione : Ovest - Pendenza : 10 % - Quota : 950 m s.l.m. - Pietrosità : media - Uso del suolo : prato pascolo. Assenza di vincoli ambientali
12	13	30	Pascolo nudo	Località : Fosso San Silvestro - Esposizione : Ovest - Pendenza : 10 % - Quota : 900 m s.l.m. - Pietrosità : media - Uso del suolo : prato pascolo. Assenza di vincoli ambientali
11	42	56	Pascolo arborato	Località : Acqua dei Forchi Esposizione : Sud - Pendenza : 20-25 % - Quota : 1050 m s.l.m. Pietrosità : media - Uso del suolo : pascolo arborato con presenza di latifoglie autoctone. Assenza di vincoli ambientali

PART. FOR.	ETTARI	ARE	DESCRIZIONE/ QUALITA'	ANNOTAZIONI
10	4	12	Pascolo arborato	Località : Acqua dei Forchi - Esposizione : Sud est Pendenza : 15% - Quota : 1000 m s.l.m. Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : pascolo arborato - Assenza di vincoli ambientali
4	2	38	Pascolo arborato	Località : Piano la Silvia - Esposizione : Sud - Pendenza : 5 % - Quota : 1000 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : prato pascolo. Assenza di vincoli ambientali
2b	21	02	Bosco alto fusto	Località : Piano Carbone - Esposizione : Sud - Ovest Pendenza : 15 % - Quota : 1000 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Assenza di vincoli ambientali
31	27	62	Bosco alto fusto	Località : Monte Malomo - Esposizione : Sud - Est Pendenza : 25 % - Quota : 1200 m s.l.m. -Pietrosità : media - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
1	26	47	Bosco alto fusto	Località : Piano Carbone - Esposizione : Sud - Ovest Pendenza : 15 % - Quota : 1000 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Assenza di vincoli ambientali
2a	23	33	Bosco alto fusto	Località : Piano Carbone - Esposizione : Sud - Ovest Pendenza : 15 % - Quota : 1000 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Assenza di vincoli ambientali
42	26	38	Bosco alto fusto	Località : La Lata - Esposizione : Sud - Est Pendenza : 15 % - Quota : 1150 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
47	29	35	Bosco alto fusto	Località : Torrente Cerreto - Esposizione : Nord - Est Pendenza : 15 % - Quota : 1000 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
52	36	55	Bosco alto fusto	Località : Alvaneta - Esposizione : Nord - Est Pendenza : 15 % - Quota : 1100 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
53	30	70	Bosco alto fusto	Località : Alvaneta - Esposizione : Nord - Est Pendenza : 15 % - Quota : 1100 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
54	21	77	Bosco alto fusto	Località : Cerreto - Esposizione : Sud - Est Pendenza : 15 % - Quota : 950 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2
55	29	31	Bosco alto fusto	Località : Cerreto - Esposizione : Sud - Est Pendenza : 15 % - Quota : 850 m s.l.m. -Pietrosità : scarsa - Uso del suolo : bosco alto fusto. Fuori dal Sic - Nel Parco Nazionale in zona 2

La superficie totale disponibile per la fida pascolo è ha 557.82.00.

Volendo ripartire la superficie rispetto al reale uso del suolo ed escludendo i terreni incolti dati in concessione per una superficie complessiva pari a 65.70.90 ha, si hanno terreni a pascolo per ha 241.86.00, mentre a bosco per Ha 229,35.

Per le particelle forestali 42,47,52,53,54,55 il pascolo sarà consentito prima e dopo le utilizzazioni prima nei seguenti periodi:

Particella Forestale	Anno fida pascolo Prima del taglio	Anno fida pascolo Dopo il taglio
42	2015 / 2020	2024
47	2015	2019/2024
52	2015	2019/2024
53	2015 / 2017	2022/2024
54	2015 / 2017	2022/2024
55	2015 / 2017	2022/2024

Inoltre è fatto obbligo asseverare che le particelle forestali boscate n. 1-2a-2b-31-32-42 e i pascoli delle particelle forestali n. 9-8-6-5-37a-36-3-27a-26d-26a-25-24-22-21-20-19-18-17-14-13-12-11-10-4 non sono nel Sic per cui rispecchierebbero esclusivamente la D.C.R. n. 1085 del 23.03.1999 oltre che i parametri di carico che da calcoli effettuati saranno pari a **166 UBA** per la superficie totale disponibile in conformità all'art. 22 del presente regolamento.

Di seguito si riporta la ripartizione delle UBA per ciascuna qualità del suolo in base all'art. 6 del regolamento regionale.

Qualità colturale	UBA
Pascolo nudo	21
Pascolo arborato	79,5
Bosco	65,5
Totale	166

Da quanto sopra si evince che rispetto alle esigenze del Comune, così come si può riscontrare dalla “vendita erbaggio anno 2013” le possibilità di fida sono maggiori. Questo è reso possibile anche dall'assenza di dette particelle forestali nel Sic per il quale si avrebbero ulteriori vincoli con un contestuale numero di UBA notevolmente inferiore a quanto determinato. Resta inteso comunque che per una migliore pianificazione del pascolo anche in considerazione della

vicinanza del Sic soprattutto alle particelle forestali n. 24-36-37a-25-26d-27a sarà utile revisionare ed aggiornare i dispositivi che a livello regionale e/o comunale disciplinano la concessione di fide pascolo nei siti di Rete Natura 2000. Da quanto appena detto si evince che per tali aree si applicheranno i parametri di cui all'art. 22 del presente regolamento tenendo presente soprattutto per le aree più vicine al Sic il disposto dell'Ufficio Natura della Regione Basilicata.

MODELLO 1

ALL'UFFICIO
POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI LAURENZANA
LARGO MUNICIPIO 6
85014 LAURENZANA

__ l __ sottoscritt __ nat __ a _____ il _____ e residente a
_____ Via/C.da _____

CHIEDE

Alla S.V. ai sensi del Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Laurenzana, la concessione di Fida Pascolo per gli animali così contraddistinti per matricola o marchio:

Per un totale di n. _____ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.:
_____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ alla Via/C.da _____

_____ li _____

Il Fidatario

MODELLO A

ALL'UFFICIO
POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI LAURENZANA
LARGO MUNICIPIO 6
85014 LAURENZANA

__ l __ sottoscritt __ nat __ a _____ il _____ e residente a
_____ Via/C.da _____
titolare di azienda sita in _____ Via/C.da _____
consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Laurenzana, chiede
l'autorizzazione alla Fida pascolo dal _____ al _____ in località
_____ e per gli animali così contraddistinti:

per n. _____	BOVINI tra i 4 e 12 mesi di età
per n. _____	BOVINI tra i 12 e 24 mesi di età
per n. _____	BOVINI oltre i 24 mesi di età
per n. _____	OVINI tra i 4 e 12 mesi di età
per n. _____	OVINI oltre i 12 mesi di età
per n. _____	CAPRINI tra i 4 e 12 mesi di età
per n. _____	CAPRINI oltre i 12 mesi di età
per n. _____	EQUINI tra i 4 e 12 mesi di età
per n. _____	EQUINI tra i 12 e 24 mesi di età
per n. _____	EQUINI oltre i 24 mesi di età
per n. _____	SUINI tra i 4 e 12 mesi di età
per n. _____	SUINI oltre i 12 mesi di età

Per un totale di n. _____ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.:
_____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ alla Via/C.da _____

Si impegna a trasmettere a questo ufficio tempestivamente prima del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione:

- ☐ Modello 1 compilato e firmato;
- ☐ Certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali;
- ☐ Fotocopia del documento di riconoscimento;
- ☐ Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo.

Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo e a trasmettere il Certificato di transumanza.

_____ lì _____

Il Dichiarante

MODELLO B



Prot. n.

COMUNE DI

LAURENZANA

Provincia di Potenza

C.F. 80002070763

Tel. 0971 960326 - tel. 0971 960333 - Fax 0971 960325

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Al/Alla Sig./Sig.ra _____

Via _____

Oggetto: Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio Comunale per il periodo dal _____ località _____ Particella/e forestale/i _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza acquisita a questo Comune prot. n. _____ del _____, del Sig. _____ nat ____ a _____ il _____ e residente in _____ Via/C.da _____, con la quale chiede l'Autorizzazione per la Fida Pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per il periodo _____;

VISTO la deliberazione di C.C. n. ____ di approvazione del Piano di Assestamento Forestale nel quale è parte integrante il Regolamento per concessione pascolo nei terreni Comunali ai sensi della D.G.R. n° 951 del 18 Luglio 2012;

VISTO il Regolamento per il pascolo su demanio pubblico della Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura;

VISTO il certificato Veterinario rilasciato dall'ASL di _____ dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici;

PREMESSO che il fidatario ha provveduto al versamento di € _____ in data _____ sul c/c _____ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Laurenzana;

AUTORIZZA

Il Pascolo sul territorio Comunale, per n. _____ capi, di cui n. _____ di _____, n. _____ di età _____ e n. _____ di età _____, per il periodo che va dal _____ al _____ al Sig. _____ in qualità di proprietario, precisando che gli animali saranno custoditi _____.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale di Fida Pascolo e di sottostare a tutte le sue condizioni e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo della Provincia di Potenza del 4.10.69, tenendo presente il titolo III punto 66/2 che detta:”.....il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 200 e gli 800 m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 30 aprile e ad altitudine superiore ai m. 800 dal 1° maggio al 30 novembre”.

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento di Fida Pascolo.

Laurenzana, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Fidatario

CAPO IV° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 32 - Tutela delle strade esistenti

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali ed alle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali e delle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune, in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale o mediante il transito con mezzi cingolati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco che emetterà apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora l'intimato non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma ogni altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del responsabile del danno.

Art. 33 - Sosta di animali

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e le piste di servizio dei beni comunali.

Art. 34 - Strade vicinali

Le strade vicinali di uso pubblico afferenti ai boschi o ai terreni comunali debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35 - Attraversamento di condotte

L'attraversamento anche temporaneo di strade e piste esistenti nell'ambito dei terreni di proprietà comunale o di servizio agli stessi comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo carrabile.

Art. 36 - Filari e siepi

La piantagione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie che collegano o servono i boschi e le proprietà comunali siano esse per arredo ovvero per coltura del terreno, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

Art. 37 - Altezza delle siepi

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi delle vie pubbliche o delle piste di servizio ai beni comunali in modo che non producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80.

Art. 38 - Corsi d'acqua

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e di ogni impluvio naturale esistente nei terreni di proprietà comunale. E' altresì vietata la discarica di materiali di qualsiasi natura che possano provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

Art. 39 - Tutela delle acque

E' fatto divieto di immettere sostanze di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua esistenti e nei terreni di proprietà comunale.

Art. 40 - Sgrondo delle acque

E' vietato ai proprietari di fondi confinanti con i beni comunali che siano attraversati da aste torrentizie, valloni ed impluvi naturali, scoli, rigagnoli, ruscelli, di impedire il naturale corso delle acque.

CAPO V° - TUTELA DALLE FITOPATIE

Art. 41 - Taglio di piante infette

Allo scopo di preservare i boschi comunali dall'invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante infette e la estrazioni delle ceppaie morte presenti nei fondi confinanti con i demani comunali.

Art. 42 - Denuncia di infestazioni e fitopatie

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una fitopatologia, che costituiscano minaccia all'equilibrio fitopatologico dei boschi, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Art. 43 - Trasporto di piante o parti di piante infette

E' sempre vietato trasportare altrove piante o parti di piante infette da parassiti o fitopatie.

CAPO VI° - TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 44 - Abbandono di rifiuti e detriti, accesso mezzi fuoristrada

E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti nei boschi comunali comprese le strade interne e le chiarie.

Negli stessi boschi è vietata, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore, con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada.

Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio. In caso di violazione del presente articolo oltre alle sanzioni previste dal regolamento si applicheranno quelle previste dall'art. 10 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 42 e s.m.i.

Art. 45 - Trasporto stallatico

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le piste e le strade comunali e vicinali esistenti nei terreni comunali o di servizio agli stessi. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare, a propria cura e spese, quanto disperso sulla sede stradale.

Art. 46 - Tutela delle sorgenti

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, in prossimità alle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

Art. 47 – Campeggio

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutte le aree di proprietà comunale, con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo individuate e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto da una istanza a firma di un richiedente all'uopo delegato e, in caso di presenza di minori non accompagnati, controfirmata dai genitori o dai loro legittimi tutori; in tale istanza dovranno riportarsi i dati anagrafici di tutti i partecipanti, il loro domicilio, la durata presumibile del campeggio, l'area interessata dal campeggio e dalle escursioni, il numero di tende o roulotte, le modalità di raccolta delle deiezioni e dei rifiuti nonché una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna espressamente a non arrecare danni alle aree interessate dall'attività di campeggio e/o escursione e di non lasciare rifiuti o altro tipo di materiale in loco.

All'istanza dovrà essere allegata una copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio civile per eventuali danni derivanti dall'attività di campeggio per tutti i partecipanti nonché il versamento a titolo di una cauzione provvisoria, determinata annualmente provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni campeggiatore. Tale somma, al termine del campeggio, sarà integralmente restituita al richiedente previo esame dello stato dei luoghi da parte degli organi di vigilanza.

Laddove in sede di sopralluogo venissero riscontrati danni alle piante o alle strutture fondiarie ovvero qualsivoglia nocumento all'area interessata dal campeggio o dalle escursioni, il Comune preleverà dal deposito cauzionale le somme occorrenti per il ripristino dei luoghi fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 48 - Abbandono di rifiuti

E' fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale.

Art. 49 - Uso delle motoslitte

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale è vietato.

E' consentito il loro uso solo da parte del Soccorso e dagli Agenti di Polizia Municipale. E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate, fanno eccezione i mezzi impegnati e necessari per l'esbosco dei prodotti legnosi.

Art. 50 - Tutela della fauna minore

In tutte le aree di proprietà comunale è fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti. Nelle medesime aree è inoltre vietato catturare o distruggere esemplari di fauna minore (molluschi, insetti, anfibi, rettili).

Art. 51 - Raccolta di muschi e licheni

Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata.

Art. 52 - Danneggiamento della flora

Nelle aree di proprietà comunale sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse ad eccezione di quanto rientrante nella normale attività agricolo-forestale.

E' sempre vietato il taglio e/o il danneggiamento di esemplari di *Taxus baccata* (tasso) ed *Ilex aquifolium* (agrifoglio).

Art. 53 - Asportazione materiale lapideo

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, nelle aree di proprietà comunale è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 54 - Prodotti secondari

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento. Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i fiori e le erbe di qualsiasi specie e varietà;
- i suffrutici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more).

Art. 55 - Norme per la raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale

La raccolta a scopo amatoriale nelle aree di proprietà comunale è consentita sulla base delle seguenti quantità ammissibili:

- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona;
- suffrutici (erica, ginestra, corbezzoli, ecc.) di sottobosco max. 1/2 kg./giorno/persona; □
erbe spontanee max 1 Kg./giorno/persona.

La raccolta a scopo professionale è subordinata all'assegnazione di aree da parte del Comune proprietario. L'istanza di assegnazione da parte della ditta dovrà indicare, oltre ai dati essenziali del richiedente, le aree di raccolta, i prodotti raccolti, le presumibili quantità ed i periodi di raccolta. A seguito dell'istanza il Comune verificherà la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela delle aree naturali ed emetterà motivato provvedimento di accettazione o diniego. Il provvedimento di accettazione disciplinerà anche le modalità ed i periodi di raccolta, le quantità massime raccogliabili ed eventuali impegni accessori per la ditta richiedente al fine di tutelare l'area. La concessione, della durata massima di tre anni, è a titolo oneroso e viene determinata annualmente, con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni ettaro concesso e per ogni tipo di prodotto raccolto.

Art. 56 - Sospensione della raccolta

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 57 - Norme di carattere generale

La raccolta dei funghi è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti normative regionali in materia, che sono la L.R. n. 48/98 e la L.R. n. 43/01.

Entrambe le leggi regionali disciplinano la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo D.P.R. n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire:

- A. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
- B. la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- C. la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

La Regione ha delegato i Comuni, le ex Comunità Montane oggi Aree Programma e gli Enti Parco per le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

Restano, invece, di competenza Regionale:

- a) l'autorizzazione a scopi scientifici per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
- b) finanziamento di corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati;

- c) provvedimenti atti alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

Art. 58 - Divieto di raccolta

Dalla data di approvazione del presente regolamento la raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunale è vietata ai non aventi titolo a norma dell'art. 3 della L.R. 48/98.

Art. 59 - Permesso di raccolta

Hanno titolo alla raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunali solo i possessori di una apposita autorizzazione rilasciata dal Comune proprietario. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14.

Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Laurenzana (Pz) esercita diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua proprietà in merito alla raccolta dei funghi, dando priorità ai redisenti e provvedendo all'apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA FUNGHI RISERVATA".

Art. 60 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non completi

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi a meno che tale attività non sia finalizzata a scopi didattici e/o scientifici e previa acquisizione di autorizzazione da parte del Comune. E' vietata altresì la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.

Art. 61 - Rilascio dell'autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale

L'autorizzazione alla raccolta avverrà a seguito di istanza del richiedente. Il Comune rilascerà apposito documento che conferisce titolo al possessore per la raccolta amatoriale di funghi epigei commestibili nei terreni di proprietà comunale. L'autorizzazione comporta l'integrale

conoscenza ed il rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, essa può avere validità annuale, semestrale, trimestrale, settimanale o giornaliera. Il costo delle autorizzazioni verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

La suddetta autorizzazione sarà necessaria solo per i non residenti.

Art. 62 - Quantità massime di raccolta

L'autorizzazione alla raccolta amatoriale consente di raccogliere una quantità massima di kg 3/giorno/persona di funghi epigei. E' consentita comunque la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3. Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg 1 a chiunque sia in possesso dell'autorizzazione.

Art. 63 - Divieti specifici

E' vietata la raccolta dell'ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con il cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

Art. 64 - Modalità di raccolta

La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. E' fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati e vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. E' severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

Art. 65 - Raccolta a scopo professionale

La raccolta a scopo professionale consente al raccoglitore di prelevare fino ad un massimo giornaliero di 15 Kg fermo restando i divieti ed i limiti di cui al presente regolamento e alle norme di legge in materia. L'autorizzazione alla raccolta a scopo professionale nei terreni di proprietà comunale ha validità annuale e può essere rilasciata a coloro i quali siano in possesso dell'apposito tesserino regionale.

Il costo dell'autorizzazione verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 66 - Divieti particolari

La raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

Art. 67 – Sanzioni

La violazione delle norme previste al presente regolamento è punita con il sequestro dei funghi raccolti, l'immediata revoca dell'autorizzazione e la comminazione di una sanzione pecuniaria, determinata annualmente con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni di legge.

CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI

Art. 68 - Diritto di riserva

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Laurenzana (Pz) esercita diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua proprietà in merito alla raccolta dei tartufi dando priorità ai redidenti e provvedendo altresì all'apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA".

La Regione Basilicata con la L.R. 35 del 27/03/1995 disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi.

La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n. 593 del 27 aprile 2007 (B.U.R. n. 22 del 3/5/2007) al fine di dover tutelare e valorizzare l'intero ecosistema "tartufo" per prevenire così gravi danni al patrimonio tartufigeno regionale, ha disposto di posticipare, dal 1 maggio al 1 giugno l'apertura del periodi di raccolta della specie di tartufo *Tuber aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Art. 69 - Divieto di raccolta

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e sui terreni di proprietà comunale è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune o della ex Comunità Montana oggi Area Programma.

Art. 70 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata solo a coloro i quali siano in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dall'ex Comunità Montana competente oggi Area Programma.

L'autorizzazione alla raccolta nei fondi di proprietà comunale è rilasciata a seguito di istanza del richiedente, essa ha validità annuale ad un costo determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuita per i residenti nel Comune di Laurenzana.

Art. 71 - Applicazione di norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme di legge emanate in materia dalla Regione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 72 – Sanzioni

La raccolta di tartufi senza l'autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, determinata con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, oltre alla immediata confisca del prodotto raccolto. Restano salve tutte le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti il cui mancato rispetto comporterà comunque la immediata revoca dell'autorizzazione comunale laddove rilasciata.

CAPO IX° - ATTIVITA' APISTICA

Art. 73 – Apiari

L'attività apistica è disciplinata dalla legge regionale 03 maggio 1988, n. 15 e s.m.i. Gli apicoltori sono tenuti, su richiesta degli organi di vigilanza, a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla predetta legge. Nelle aree di proprietà comunale la collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal

Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata della documentazione richiesta dalla norma regionale in materia. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Gli apiari devono essere sempre collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali.

Art. 74 - Tassa comunale

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione, e previo pagamento per ogni alveare di una tassa il cui importo sarà determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 75 – Distanze

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

Art. 76 – Malattie

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatato o sospettato l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree comunali concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

Art. 76 – Malattie

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatato o sospettato l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree comunali concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.

CAPO X° - SANZIONI

Art. 77 – Violazioni

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria, i cui valori minimo e massimo saranno determinati con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, ed alla confisca amministrativa degli eventuali prodotti raccolti.

La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa massima, la revoca dell'eventuale autorizzazione per tre anni e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento. Le violazioni delle norme sono presunte quando:

- a) in caso di flagranza e/o in mancanza delle autorizzazioni previste dal regolamento;
- b) a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili il cui controllo può essere esercitato dagli agenti incaricati all'osservanza del presente regolamento oltre che nelle aree di proprietà comunale, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

Art. 78 - Responsabilità dell'incaricato

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

Art. 79 – Verbale

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnato al trasgressore o alle persone indicate nell' art. 71 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmesso al Sindaco e all'Ente o al Comando di

appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 80 - Somme riscosse

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate alla tesoreria comunale e saranno destinate per opere di miglioria dei beni comunali aventi destinazione silvo-pastorale o rurale.

CAPO XI° - SANZIONI SPECIALI

Dette sanzioni speciali fanno riferimento alla tutela ed alla corretta conservazione della rinnovazione dell'abete bianco, specie endemica della Catena Alpino-Appenninica.

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnato al trasgressore o alle persone indicate nell' art. 71 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmesso al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa deve essere assolta entri 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Per la determinazione pecuniaria della sanzione viene predisposta una tabella che prende in considerazione i diversi sviluppi vegetativi della specie forestale la quale si ritrova o nelle aree in rinnovazione ricadenti in zone turistiche oppure nelle consociazioni miste di abete bianco e faggio o ancora nelle associazioni Abies-Fagus-Cerris.

Durante le utilizzazioni, in riferimento ai nuclei in rinnovazione presenti dovranno essere presi provvedimenti preventivi segnalando, se del caso, l'area occupata con apprestamenti protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni al novellarne.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili (altezza da 0,50-0,90 m. quest'ultimo escluso), l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Le sanzioni saranno commisurate per singola pianta o pollone nel seguente modo:

Tipologia danno	Altezza pianta	Sanzione pecuniaria/pianta (€)
Danno inevitabile	0,90-1,50	3,00
Danno inevitabile	1,50-2,10	4,50
Danno inevitabile	2,10-3,50	5,10
Danno inevitabile	3,50-4,80	7,00
Danno evitabile	0,90-1,50	4,00
Danno evitabile	1,50-2,10	5,30
Danno evitabile	2,10-3,50	6,80
Danno evitabile	3,50-4,80	8,90
Pianta divelta	2,10-3,50	5,00
Pianta divelta	3,50-4,80	7,00
Pianta divelta	4,80-6,00	9,00
Pianta divelta	6,00-9,00	13,00

Pianta divelta	>9,00	20,00
Pianta stroncata	2,10-3,50	5,40
Pianta stroncata	3,50-4,80	7,50
Pianta stroncata	4,80-6,00	9,60
Pianta stroncata	6,00-9,00	14,00
Pianta stroncata	>9,00	25,00

Per le piante di Abete bianco superiore al diametro di 5 cm ad i,30 m. da terra alle sanzioni di cui sopra si aggiunge € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (scortecciamento e lesioni di qualunque genere).

Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano in aggiunta le ulteriori penali:

- Di € 2,58 se il danno era inevitabile;
- Di € 5,16 se il danno poteva essere evitato;
- Di € 300,00 per ogni pista aperta o ampliamento senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- Di € 300,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione.

CAPO XII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 – Validità

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Regionale della Basilicata del P.A.F. previa pubblicazione nei modi di legge, esso è valevole anche per l'esercizio di diritti d'uso collettivo ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 e s.m.i.

Restano valide, seppur più restrittive, le prescrizioni dettate da leggi, regolamenti o pianificazioni territoriali approvate, in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Le norme previste dal presente regolamento restano in vigore oltre che per tutto il decennio di validità del P.A.F. anche successivamente alla sua scadenza fino alla formale approvazione della nuova revisione per un periodo massimo di cinque anni (art. 12 della L.R. n. 42/98).

